



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari

La Corte, composta dai Magistrati:

Dott. Ss. [REDACTED] Presidente
Dott. Ss. [REDACTED] Consigliera
Dott. Ss. [REDACTED] Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
SORGENTONE ANDREA

parte appellante

CONTRO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

parte appellata

Oggetto: mutuo

All'udienza del 13.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte appellante: *"accertare e dichiarare la nullità, erroneità ed iniquità delle quotazioni inviate dalle banche partecipanti ai Cartelli sanzionati dalla CE con le decisioni del*

4/12/2013 e del 7/12/2016 e di conseguenza anche delle quotazioni ufficiali Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportata sui quotidiani economici / fiscali quali ad esempio "Il Sole 24h", "Milano Finanza" e "Italia Oggi" e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, per contrarietà all'art. 101 TFUE e alla L. 287/1990;

2) di conseguenza accertare e dichiarare la nullità ex art 1346 e 1418 cc del contratto di mutuo per le rate che facciano riferimento a valori euribor compresi tra il 29/09/2005 e il 30/05/2008 non potendosi calcolare gli interessi da applicare alle rate suddette per il venir meno dell'indice di riferimento esterno;

3) accertare e dichiarare nulla la clausola che fissa il tasso nel 2,720% in quanto non è dato sapere se le parti volessero riferirsi al TAN o al TAE, come richiesto dall'art. 1284 cc, con conseguente nullità per indeterminatezza ex art 117 TUB;

4) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo essendo errata l'indicazione dell'ISC/TAE, pari al 4,8717% a fronte del 4,01% indicato in contratto, con conseguente applicazione per tutto il rapporto del tasso di cui all'art. 117 TUB o in subordine del tasso piu' favorevole tra quello rilevato e quello indicato;

5) accertare e dichiarare nulla la clausola, per contrasto con l'art. 821 cc, che prevede il calcolo degli interessi in base all'anno civile (365 gg) / l'anno commerciale (360gg);

6) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto non indica ex art 117 TUB ogni "prezzo o condizione" ed in particolare non contiene facoltà per la banca di ricalcolare il piano di ammortamento ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in concreto), né il criterio di calcolo in base al quale avviene il ricalcolo, né i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti nel caso il tasso aumenti o diminuisca;

7) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare gli interessi dovuti dal mutuatario al tasso sostitutivo ex art 117 TUB o a quello che sarà ritenuto di giustizia con condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili e al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario";

Nell'interesse di parte appellata: "ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare:

1. il rigetto del proposto appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata;

in via subordinata salvo il gravame

2. la prescrizione del diritto di [REDACTED] di agire ex art. 2041 c.c.;

3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.".

Svolgimento del processo

[REDACTED] evocava davanti al tribunale di Sassari la Banca [REDACTED] esponendo di aver stipulato un contratto di mutuo in data 2/2/2006, per originari euro 400.000,00; ciò posto, deduceva l'inidoneità degli indici Euribor quale parametro esterno e chiedeva in via principale la sostituzione del tasso da applicare al contratto con il tasso legale; lamentava, altresì, l'errata indicazione del TAEG / ISC e chiedeva l'applicazione per tutto il rapporto del tasso di cui all'art. 117 TUB; eccepiva, inoltre, la nullità della clausola che fissa il tasso nel 2,720% in quanto non sarebbe dato sapere se le parti volessero riferirsi al TAN o al TAE, la mancata indicazione in contratto della possibilità per la mutuante di variare il piano di ammortamento con conseguente modifica del costo per interessi, a parità di TAN applicato e la nullità, per contrasto con l'art. 821 cc, della clausola che prevede il calcolo degli interessi secondo la formula 365/360 che comporterebbe un aumento dei giorni di interesse in ragione di anno; chiedeva, pertanto, accertarsi quanto testé esposto e procedersi al ricalcolo secondo giustizia degli interessi dovuti dall'attore dalla stipula all'attualità con imputazione delle somme indebitamente pagate a capitale e con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento e condanna della convenuta alla rettifica delle proprie risultanze contabili.

All'udienza del 7/11/2019 fissata per il giuramento del ctu parte attrice produceva copia della decisione del 7/12/2016 della Commissione Europea Antitrust, pubblicata qualche tempo prima e chiedeva termine per proporre domanda di nullità, di cui sottolineava comunque la rilevanza d'ufficio; nelle note autorizzate eccepiva la nullità, rilevabile d'ufficio, degli accordi posti a fondamento delle decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 e di conseguenza del contratto di mutuo per le rate che vi facessero riferimento sia per la contrarietà a norme imperative sia per indeterminatezza sul presupposto che, pur potendo le parti fare riferimento a un elemento esterno per la determinazione dell'oggetto del contratto, l'individuabilità

dovrebbe essere intesa non in senso materiale (per cui sarebbe sufficiente la pubblicazione della quotazione Euribor) ma sostanziale (nel senso che non potrebbe esservi una quotazione diversa rispetto a quella pubblicata).

La Banca [redacted] eccepiva la prescrizione del diritto di agire ex art. 2041 c.c.; indi, contestava la domanda, eccependone l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto.

Il tribunale di Sassari con sentenza n. 1102/2021 respingeva la domanda.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore, affidandolo ai seguenti motivi:

i) la volontà del mutuatario si sarebbe formata sul presupposto che il costo complessivo da affrontare fosse pari al 4,01% (come indicato in contratto) per cui non potrebbe essergli richiesto dalla mutuante un tasso superiore; ragion per cui sarebbe stato domandato in citazione, in via subordinata al ricalcolo ex art 117 TUB, il calcolo degli interessi in modo da rendere l'ISC reale uguale a quello contrattato;

ii) l'erroneità della motivazione, per essere, a ben vedere, influente che il mutuatario potesse scegliere se applicare un tasso fisso o uno variabile e per non aver ritenuto la nullità delle clausole del mutuo che facciano riferimento a tassi Euribor compresi tra il 29.9.2005 e il 30.5.2008 in quanto frutto di illecita manipolazione, con conseguente sostituzione con il tasso legale;

iii) il ctu avrebbe dovuto calcolare l'IsC/Taeg al momento della stipula e, invece, errando, calcolava il Tir ossia il tasso medio effettivo dalla stipula al calcolo;

iv) il piano di ammortamento non sarebbe un elemento neutro ma una voce di costo e, in quanto tale, la banca avrebbe dovuto indicarlo in contratto; non avendolo fatto, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 117 tub per l'ipotesi di omessa indicazione di ogni prezzo e condizione praticati.

Si è costituita l' [redacted] che ha reiterato l'eccezione di prescrizione e nel merito ha resistito all'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo d'appello sub i)

Con la censura in esame la parte appellante, pur aderendo all'impostazione del tribunale, secondo cui il parametro lsc/taeg non rappresenta una condizione economica, ma ha una funzione informativa per rappresentare al futuro contraente l'effettiva onerosità del contratto prima della sua sottoscrizione, ha dedotto che, essendosi la volontà del mutuatario formata sul presupposto che il costo complessivo da affrontare fosse pari al 4,01% (come indicato in contratto) non potrebbe essergli richiesto un tasso superiore, cosicché in citazione sarebbe stato domandato il calcolo degli interessi di modo da rendere l'ISC reale uguale a quello contrattato.

La domanda subordinata, proposta per la prima volta nelle note di trattazione scritta, depositate successivamente all'espletamento della ctu, in vista dell'udienza del 29.6.2021 (e non in citazione come erroneamente affermato dalla difesa dell'appellante), anche a volerla ritenere ammissibile, è infondata.

Correttamente, è dato leggere nella sentenza impugnata che *"l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma ha solo la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità"*.

A integrazione di tale motivazione, rileva la corte che neppure è rinvenibile, nella specie, alcuna maggiore onerosità del credito, giacché, anche ove si ritenesse dimostrata l'asserita erronea rappresentazione del costo, essa non equivarrebbe a maggiore onerosità, tenuto conto che il costo globale dell'operazione è pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto: in questi termini, Corte d'Appello di Sassari n. 314/24; id. 407/23.

Ne consegue, altresì, che l'eventuale difformità rispetto al carico economico effettivamente applicato - fattispecie diversa da quella in cui non sia determinabile il costo complessivo

dell'operazione - non incide sulla validità delle condizioni contrattuali pattuite, ma semmai eventualmente sulla responsabilità della banca per aver fornito informazioni non corrette. Le conseguenze della segnalata divergenza informativa non corrispondono quindi a quelle invocate dall'appellante, posto che il comportamento della banca legittimerebbe al più una pretesa risarcitoria o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (vd. sempre C. App. Sassari n.314/24), laddove, nel caso in esame, non risulta proposta alcuna pretesa risarcitoria né tanto meno domanda di risoluzione.

Comunque, anche ove si volesse riqualificare la pretesa in termini di risarcimento del danno, la stessa sarebbe a ogni modo infondata.

La parte si è limitata a sostenere che la volontà del mutuatario si sarebbe formata sul presupposto che il costo complessivo da affrontare fosse pari al 4,01% (come indicato in contratto) e che, pertanto, non potrebbe essergli richiesto un tasso superiore. Ebbene, non può non rimarcarsi come il vizio della volontà non potrebbe ricavarsi in via presuntiva per il solo fatto della (asserita) mistificazione del valore del TAEG.

Va premesso che ricorre il c.d. dolo incidente allorché il silenzio serbato dalla controparte con malizia e astuzia sulle effettive condizioni si inserisca in un comportamento adeguatamente preordinato a determinare una falsa rappresentazione della realtà contrattuale in conseguenza della quale il contraente si sia determinato a stipulare.

Nella specie, la pretesa del ██████ sul quale ricade l'onere di dimostrare che il valore del TAEG aveva inciso sul processo di determinazione della volontà negoziale, si fonda unicamente sulla circostanza della asserita falsità del TAEG inserito in contratto, ma non tiene conto del fatto che il mutuatario poteva comunque ponderare, in un'ottica comparativa, l'ammontare degli oneri e delle singole voci di costo analiticamente elencati in contratto rispetto ad altre offerte eventualmente ricevute, cosicché neppure potrebbe sostenersi che l'indicazione di un TAEG asseritamente sottostimato avesse impedito al debitore di orientarsi consapevolmente in ordine all'effettivo costo del credito.

Né, del resto, è stata offerta qualsivoglia dimostrazione e prova che il debitore fosse stato indotto a stipulare con ██████ invece che con altre banche proprio in considerazione del minor

costo complessivo dell'operazione (per es. mediante produzione di preventivi provenienti da diversi istituti di credito), sicché non è nemmeno individuabile il danno concretamente risarcibile e cioè il minor vantaggio o il maggior aggravio economico che ne sarebbe derivato.

2. Il motivo d'appello sub ii)

Con tale doglianza, parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione per aver attribuito rilievo dirimente alla possibilità che il mutuatario potesse, all'atto di scelta del tipo di tasso di interesse da applicare al mutuo, decidere se applicare un tasso fisso o uno variabile, laddove, a dire dell'appellante, assumerebbe precipuo rilievo la mancata informazione, da parte della banca originaria convenuta, delle mancate qualità di tali tassi, siccome non oggettivi né di mercato. L'appellante ha ribadito la nullità della clausola contenete il riferimento all'Euribor per le rate comprese tra il 29/09/2005 (rectius: dal 23.2.2006, essendo stato stipulato l'atto integrativo di mutuo e di quietanza allorché l'intesa illecita era già in atto) e il 30/05/2008 non potendosi calcolare il tasso di interesse da applicare al contratto, per la sua nullità.

Ha contestato la correttezza del ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata nella parte in cui afferma che il potenziale e ipotetico scollamento con i valori di mercato riguardanti le transazioni bancarie non priva l'Euribor della sua oggettività trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile ben potendo le parti fare riferimento a un dato esterno – sebbene commercialmente inattendibile – purché oggettivo e univoco.

A dire dell'appellante, invece, dal tenore del contratto di mutuo non risulterebbe che le parti, o quanto meno il mutuatario, avessero inteso far riferimento a un indice esterno non oggettivo o non attendibile e l'oggettività dovrebbe essere intesa in senso sostanziale cioè quale sinonimo di tasso che sia frutto di un mercato interbancario e di effettive transazioni, sicché non potrebbe detto requisito ritenersi soddisfatto attraverso la mera pubblicazione in modo univoco: infatti, le parti avevano previsto uno "spread", quale maggiorazione rispetto al costo della provvista rappresentato dall'indice euribor e non avevano fatto riferimento all'arbitrio di un terzo.

Invece, secondo l'appellante, ben potendo la BNL manipolare l'Euribor applicabile al contratto mediante l'invio all'EMMI di quotazioni anomale, verrebbe meno la possibilità di far riferimento a un indice esterno, possibilità ammessa dalla Suprema Corte di Cassazione solamente a condizione che l'andamento di tale indice sia indipendente dalle parti del contratto.

Ha poi richiamato quanto emerso dalla decisione della Commissione Europea Antitrust del 7/12/2016 e cioè che nel periodo dal 29/9/2005 al 30/5/2008 vi era stata una manipolazione dei tassi sistematica con 55 manipolazioni documentate in 162 giorni, ben il 33,95% del totale.

Quindi, ha ribadito la contestazione che il parametro Euribor richiamato nel contratto di mutuo per determinare il tasso variabile di ammortamento, potesse rappresentare un parametro oggettivo idoneo a individuare un tasso determinabile e l'eccezione di nullità ex art 1346 cc, per indeterminatezza, e 1418 cc., della clausola contrattuale che recepiva detto tasso quantomeno per il periodo settembre 2005/maggio 2008, con riferimento al quale la Commissione Europea Antitrust nel 2013 e nel 2016 aveva accertato un'illecita manipolazione dei dati comunicati dalle banche in violazione dell'art. 101 Trattato sul Funzionamento UE.

*

La doglianza è fondata.

È doveroso premettere che il tribunale, nella decisione impugnata, rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'originaria convenuta in quanto, individuato il dies a quo, non già nelle singole scadenze dei pagamenti bensì nell'ultima rata, *"al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non si era quindi compiuto il termine decennale di prescrizione, trattandosi di contratto tuttora in essere"*.

Ebbene, avverso tale statuizione non è stato proposto appello incidentale da parte di BNL, di talché deve ritenersi coperto da giudicato il rigetto dell'eccezione di prescrizione della pretesa dell'originaria attrice. Del resto, *"in tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente e inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito"*

finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'articolo 346 del Cpc, utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure" (cfr. Cass. civ. 28295/2024).

Tanto premesso, rileva la corte che, in accordo con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (vd. pronuncia n. 12007/2024) e assodato che [redacted] non fosse partecipe dell'intesa, non può questo collegio - in difetto di allegazione e prova che l'originaria convenuta fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed avesse inteso avvalersi dei risultati di questa – ritenere che nel contratto di mutuo in oggetto (cd. "a valle" dell'intesa), sia fatta "applicazione" di un'intesa illecita (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente "a monte".

Ciò non esclude, comunque, che, qualora tali intese o pratiche abbiano effettivamente raggiunto, in concreto, il risultato dell'effetto manipolativo perseguito, applicando ugualmente quel parametro, nel suo valore "falsato", il concreto regolamento di interessi resterebbe alterato, a danno di uno dei contraenti. In tale caso, ossia ove si ravvisi un'oggettiva applicazione degli effetti dell'illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della libera concorrenza nell'ambito di quel singolo contratto, in danno di uno dei contraenti, in contrasto con le norme dirette a vietare siffatte intese o pratiche, sempre la Suprema Corte nella pronuncia 12007/2024 cit. (sulla scia di Cass. s.u. 41994/2021) ha chiarito che *"ad evitare gli effetti distorsivi del mercato derivanti dalle intese o pratiche illecite volte ad alterare l'Euribor, deve ritenersi che siano sufficienti i rimedi negoziali dell'ordinamento interno. (...) Di conseguenza, non è necessario invocare i rimedi apprestati dall'ordinamento di origine sovranazionale in tema di concorrenza e, in particolare, quelli di cui all'art. 2 della L. n. 287 del 1990 ed all'art. 101 TFUE".* Ancora, nella menzionata pronuncia 12007/2024 è dato leggere che la clausola Euribor *"potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli*

interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello "genuino" e non quello "alterato") e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile."

Ciò posto, va premesso che questa corte ha già avuto modo di occuparsi delle "ricadute" dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale di cui si discorre sui contratti a valle quale il mutuo in esame. Ad alcuni dei principi enunciati nei propri precedenti è intendimento di questa corte riportarsi integralmente perché pienamente sovrapponibili alla fattispecie in esame, essendo identiche le questioni giuridiche oggetto di trattazione.

Come chiarito nella pronuncia della corte d'appello di Sassari n. 296/2022:

- l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni;

-il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19);

-la Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4.12.2013, ha sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi

uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla;

- l'autorità antitrust ha concluso nel senso che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato UE laddove dispone che *"Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto"*.

Questa corte nella precedente decisione n. 391/2023 ha, altresì, avuto modo di chiarire che:

- la decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03), in quanto emerge inequivocabilmente la prova dell'intesa sulla trasmissione di dati alterati:

- in particolare, nell'identificare le condotte vietate la Commissione ha fatto riferimento: a) allo scambio di preferenze per un settaggio a valore costante, basso o alto di certi valori Euribor; queste preferenze andavano a dipendere dalle proprie posizioni commerciali o esposizioni; b) allo scambio di informazioni dettagliate non di dominio pubblico sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati Euribor; c) all'accordo per allineare le proprie posizioni sui derivati sulla base delle condotte sopra descritte; d) all'accordo per allineare alcuno degli invii futuri di dati per l'Euribor sulla base delle informazioni ottenute attraverso le condotte precedenti; e) all'invio di dati Euribor che seguisse una determinata direzione o un livello

specifico; f) all'anticipata diffusione tra i traders dei dati da comunicare all'agente calcolatore dell'Euribor.

- l'autorità antitrust ha concluso poi che "i valori di riferimento che vengono riflessi nei prezzi EIRD si applicano a tutti i

partecipanti a quel mercato e che i tassi pregiudizievole hanno un'importanza fondamentale per l'armonizzazione delle condizioni finanziarie del mercato comune e per le attività bancarie degli stati membri". In questi termini la condotta accertata non consiste in un mero scambio di informazioni, essendo proveniente dai soggetti appositamente intervistati sui valori delle quotazioni utilizzate per confezionare il parametro Euribor;

-la diretta incidenza della comunicazione dei dati da parte delle banche del panel sul procedimento di determinazione dell'Euribor è innegabile e la manipolazione non è certamente superata dalla successiva operazione di eliminazione del 15% delle quotazioni più basse e del 15% delle quotazioni più alte da parte della Reuters, poiché l'effetto dell'alterazione ha avuto comunque ripercussioni su tutti i dati.

Anche i suddetti principi vengono richiamati e fatti propri nella vicenda in esame perché del tutto sovrapponibili, stante l'identità delle questioni giuridiche trattate.

Tanto detto, è di assoluto rilievo, nella fattispecie in esame, quanto riscontrato, altresì, nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 7.12.2016 (anch'essa senz'altro vincolante ex art. 16 Reg. CE n. 1/03), che ha accertato, come ben evidenziato nel prosieguo, pratiche consistenti in comportamenti collusivi direttamente incidenti su componenti di prezzo e su altre condizioni commerciali dei derivati su tassi di interesse in euro (EIRD), intrinsecamente idonee a produrre effetti negativi sul mercato e tali da rivelare un grado sufficientemente elevato di dannosità, rendendo superflua la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti o potenziali, trattandosi di condotte dannose "per loro stessa natura".

Più in particolare, nella decisione della Commissione Antitrust Europea del 7.12.2016 è stato ben chiarito che anche la condotta di una singola banca del panel è in grado di modificare il tasso (vd. punto 406 della decisione: "*come dimostrato dal comportamento delle parti colludenti, una singola banca è in grado di modificare il tasso modificando la sua proposta di*

pochi punti base e mantenendolo all'interno dell'intervallo di proposte utilizzate. Se più banche modificano le loro comunicazioni nello stesso giorno, l'impatto di una modifica del tasso aumenta dello stesso importo per ogni ulteriore banca coinvolta (due volte se sono coinvolte due banche, tre volte se sono coinvolte tre banche e così via), poiché ciascuna banca versa un contributo all'Euribor").

La circostanza, poi, che le variazioni dei tassi indotte dal cartello si collocassero su una scala di basis points non ne attenua la portata lesiva. Al contrario, come accertato dalla Commissione, anche minimi scostamenti dei tassi di riferimento hanno prodotto un impatto economico rilevante, considerati gli assai ingenti importi nozionali dei portafogli di EIRD interessati e il fatto che tali tassi operano come prezzi di mercato uniformi, applicabili indistintamente a tutti i partecipanti al mercato: *"... anche piccole variazioni incrementali dei tassi di riferimento derivanti dall'attività del cartello hanno inevitabilmente avuto un impatto considerevole, in primo luogo a causa degli importi nozionali molto elevati dei portafogli dell'EIRD interessati e, in secondo luogo, perché questi parametri di riferimento le tariffe fungono da prezzi di mercato uniformi che si applicano a tutti i partecipanti al mercato EIRD"* (punto 424)".

Le prove raccolte dimostrano, inoltre, che gli accordi collusivi non sono rimasti allo stadio potenziale, ma sono stati concretamente attuati e hanno prodotto gli effetti economici perseguiti dalle parti, confermando il nesso funzionale tra la condotta illecita e l'alterazione delle condizioni competitive di mercato, come si evince sempre dalla lettura del punto 424 della citata decisione: *"... Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dimostrano che gli accordi collusivi sono stati attuati e hanno avuto gli effetti desiderati per le parti coinvolte"*. Di identico tenore il punto 494: *" Si può stabilire che la maggior parte degli accordi collusivi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati attuati e hanno pertanto limitato o distorto la concorrenza"*, come anche il punto 500: *"La Commissione conclude pertanto che gli accordi descritti nella sezione 4 e menzionati al considerando (358) sono stati effettivamente attuati e hanno limitato e/o falsato la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE"*.

La Commissione ha accertato non soltanto che la manipolazione vi è stata e che ha avuto effetti concreti nella determinazione dei tassi Euribor, ma anche che qualsiasi durata Euribor è stata influenzata dalla manipolazione e al riguardo non può che trascriversi il ragionamento con chiarezza esposto nel punto 430: *"JPMorgan Chase sostiene che la comunicazione degli addebiti non riesce a identificare adeguatamente quali tassi di riferimento sarebbero oggetto dell'infrazione. Tuttavia, la comunicazione degli addebiti afferma chiaramente che gli accordi collusivi "riguardano il coordinamento e/o la fissazione dei prezzi in settore dell'EIRD", non solo un tasso di riferimento in particolare, e le pratiche interessate dalla presente decisione hanno interessato tutti gli EIRD fissati con riferimento all'EURIBOR e/o all'EONIA. Isolare determinati termini significherebbe sottostimare gravemente la portata del prodotto interessato. JPMorgan Chase e altre parti hanno confermato che i cambiamenti del livello dei fissaggi EURIBOR di una durata specifica (ad esempio 3 mesi) possono avere un impatto sul livello di altre scadenze (ad esempio 6 mesi) e che le curve di rendimento utilizzate dai trader per la determinazione del prezzo degli EIRD sono generalmente basate sulla Fixing EURIBOR per il segmento a breve. Pertanto, qualsiasi durata EURIBOR è influenzata dalla manipolazione"*.

Vi rientra, pertanto, a pieno titolo, anche il tasso Euribor 1 mese dedotto in giudizio.

Oltre a ciò, nella decisione della Commissione è con chiarezza affermato che siffatte condotte, implicando la fissazione orizzontale dei prezzi ad opera dei cartelli, comportano effetti negativi, in particolare sul prezzo dei beni con aumento dei prezzi a scapito dei consumatori (vd. punto 375: *"È accertato che alcuni comportamenti collusivi, come quello che porta alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte dei cartelli, con assoluta probabilità comportano effetti negativi, in particolare sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei beni e dei servizi, di modo che sia superflua, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del Trattato, la dimostrazione che hanno effetti reali o potenziali sul mercato. L'esperienza dimostra che tali comportamenti portano a cali della produzione e ad aumenti dei prezzi, con conseguente cattiva allocazione delle risorse, a scapito, in particolare, dei consumatori"*). Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto superfluo dimostrarne gli effetti negativi (*"Infine, la Commissione ritiene che il comportamento delle parti sia dannoso -per sua stessa natura- e -rivelì un grado di danno sufficiente- nella misura in cui*

tale comportamento comportava la fissazione di componenti del prezzo degli EIRD e i relativi scambi di informazioni, essendo pratiche considerate così potenzialmente dannose che può essere considerato superfluo dimostrarne l'effetto negativo. ...": cfr. quanto ritenuto nel punto 425).

Può, sulla scorta di quanto precede, senz'altro presumersi che vi siano stati danni nel mercato oggetto di manipolazione.

Coerentemente con quanto sopra, l'intesa anticoncorrenziale in parola è stata qualificata dalla Commissione come "per oggetto" (cfr. punto 398: *"Di conseguenza, la Commissione conclude che il comportamento delle parti rivela un livello di danno sufficiente in quanto consiste in un comportamento collusivo per oggetto relativo alle componenti dei prezzi e ad altre condizioni commerciali degli EIRD"*).

Com'è noto le intese restrittive della concorrenza per oggetto sono *"accordi che, comportando una riduzione della produzione e un aumento dei prezzi, in considerazione del loro tenore letterale, dei relativi obiettivi e del contesto di riferimento, si caratterizzano per una scorretta allocazione delle risorse – con pregiudizio dei consumatori, producendo effetti negativi sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi – talmente alta da ritenere inutile, ai fini dell'applicazione dell'art. 101, paragrafo 1, T.F.U.E., dimostrare la produzione in concreto di effetti sul mercato"* (vd. decisione del Consiglio di Stato, sentenza n. 7056/2021 e giurisprudenza della Corte di Giustizia U. E. ivi richiamata).

In definitiva, può ritenersi dimostrato che la manipolazione abbia avuto concreta incidenza sui tassi Euribor e ne abbia comportato l'alterazione limitatamente al periodo coperto dall'accertamento e, quindi, ai tassi quotati dal 29/9/2005 al 30/5/2008, e a tal proposito è sufficiente ribadire (vd. precedente di questa corte n. 391/2023) che gli effetti dell'alterazione hanno, comunque, avuto ripercussioni su tutti i dati: invero, come efficacemente evidenziato dalla difesa dell'appellante, ciò ha comportato l'inquinamento anche delle quotazioni non manipolate, in quanto le banche estranee all'intesa, per la fissazione dei tassi, si basano sulle quotazioni del periodo che, se sono manipolate, comportano la distorsione anche di quelle non manipolate.

È stata, altresì, acquisita al giudizio la prova che la manipolazione ha determinato un costante rialzo del tasso Euribor nel periodo oggetto di accertamento della condotta anticoncorrenziale, a evidente svantaggio, nella fattispecie in disamina, del mutuatario. L'originario attore produceva (doc. 18, citazione di primo grado) i dati relativi all'andamento dell'Euribor nel periodo dal 1.1.2005 al 31.12.2016 estratti dal sito dell'Emmi (dati ufficiali dal 1/1/2005 al 31/12/2016 : www.emmi-benchmarks.eueuribororgeuribor-rates.html), rispetto ai quali l'originaria convenuta si limitava a eccepire che sarebbe ignota la fonte, senza tener conto che, invece, la fonte veniva indicata nell'elenco documenti prodotto il 13.12.2017 sub doc. 18). Va da sé che neanche veniva contestata la conformità dei dati a quelli pubblicati in detto sito.

Ebbene, ove si confrontino i dati relativi al tasso Euribor 1 mese alla data del 1.03.2005 (di poco anteriore all'inizio della manipolazione) e alla data del 29.9.2005 (inizio del periodo oggetto di accertamento) essi risultano pari, rispettivamente, a 2,103 e 2,121; a sua volta, quello assunto come parametro alla data di stipula dell'atto integrativo del mutuo e di quietanza del 23.2.2006 risulta pari a **2,407** (all. 2, citazione del primo grado). Ove si abbia riguardo ai dati Euribor 1 mese successivi alla stipula (assumendo come riferimento i dati del primo giorno lavorativo del mese come da art. 2 del contratto integrativo) e ricompresi nel periodo oggetto di accertamento dell'intesa illecita, non può non constatarsi il progressivo incremento dei tassi (cfr. doc. 18 citato): si va dal **2,601** alla data del 1.3.2006, al **2,647** del 3.04.2006, al **2,667** del 2.05.2006, al **2,821** del 1.06.2006, al **2,898** del 3.07.2006, al **3,033** del 1.08.2006, al **3,096** del 1.09.2006, al **3,291** del 2.10.2006, al **3,365** del 1.1.2006, al **3,588** del 1.12.2006, al **3,629** del 2.1.2007, al **3,609** del 1.2.2007, al **3,771** del 1.3.2007, al **3,864** del 2.4.2007, al **3,863** del 2.5.2007, al **4,034** del 1.6.2007, al **4,113** del 2.7.2007, al **4,105** del 1.8.2007, al **4,455** del 3.9.2007, al **4,389** del 1.10.2007, al **4,150** del 1.11.2007, al **4,834** del 3.12.2007, al **4,239** del 1.1.2008, al **4,190** del 1.2.2008, al **4,199** del 3.03.2008, al **4,357** del 1.04.2008, al **4,386** del 2.05.2008, sino al **4,464** del 30.5.2008 (fine della manipolazione), tutti valori progressivamente più alti rispetto a quelli dell'inizio della manipolazione e della stipula del contratto integrativo, con un incremento rispetto a essi, all'incirca di un punto- un punto e mezzo nel 2007 e di due punti nel 2008.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per la declaratoria di nullità della clausola Euribor, per impossibilità di determinazione del suo oggetto, come individuate nel recente arresto della Cassazione n. 12007/2024: è stata comprovata non solo l'esistenza di un'intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma è stato dimostrato anche il fatto che tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente "alterato" in concreto, a causa della illecita manipolazione subita; tale alterazione ha inciso, per tutto il periodo oggetto dell'accertamento da parte della Commissione Antitrust Europea, in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto (vd. incremento dei valori dei tassi ut supra illustrato). Ne consegue che quel parametro non è più utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà dei contraenti.

È, invero, in concreto venuto meno o, comunque, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, per effetto dell'intesa illecita vietata, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello "genuino" e non quello "alterato"). Né, del resto, il valore genuino del parametro risulta ricostruibile, non essendo stato offerto alcun elemento utilizzabile per l'individuazione della misura del tasso depurata dagli effetti delle pratiche illecite che lo hanno alterato.

Né, peraltro, potrebbe applicarsi il differente tasso cui la difesa di [REDACTED] fa riferimento, cioè quello previsto nell'art. 2 del contratto ("*... per gli importi già erogati verrà utilizzato il corrispondente valore del precedente periodo di interessi*"), siccome relativo alla diversa ipotesi in cui la rilevazione del tasso Euribor non sia disponibile non già per un intero periodo pluriennale quale quello in esame, bensì per una data determinata, considerato il suo tenore letterale ("*qualora a una data di rilevazione non fosse disponibile la quota Euribor...*") e il contesto in cui tale precisazione è inserita, ossia subito dopo l'indicazione della valuta, nello stesso art. 2 del regolamento negoziale, di riferimento per la concreta individuazione del tasso applicabile ("*tasso interbancario per l'area euro ... a un mese ... di norma pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 ore", per valuta primo giorno (giorno bancario lavorativo) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Qualora il suddetto primo giorno del mese dovesse*

cadere in giorno non lavorativo, l'Euribor sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data. Il valore del parametro Euribor a un mese rilevato per valuta primo giorno del mese precedente la data odierna è pari al 2,407% (...)". Inoltre, in tal modo, il tasso indicato dalla difesa della banca coinciderebbe con quello rilevato precedentemente all'inizio della manipolazione accertata dalla Commissione Antitrust (e, quindi, in un periodo differente da quello dedotto in giudizio) senza tuttavia offrire alcun elemento da cui sia possibile ricavare che quella sarebbe stata la misura genuina del tasso, ossia senza gli effetti dell'alterazione, anche in tutto il periodo che rileva nel presente giudizio e cioè 23.2.2006-30.5.2008.

Sulla scorta di tutto quanto precede, non può pertanto convenirsi con l'affermazione del primo giudice laddove riteneva che la possibilità, per il mutuante, di scegliere tra varie possibilità riguardo alle condizioni del mutuo (tasso fisso, tasso variabile, etc.), come anche la determinabilità del tasso esaurisse ogni profilo di validità del tasso Euribor e quindi del tasso contrattuale.

Difatti, in ossequio ai principi declinati nella parte motiva della pronuncia 12007/2024 della Suprema Corte, in casi come questo *"il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. (...) Laddove, però, si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha*

prodotto i suoi effetti. (...) laddove il parametro esterno richiamato nel contratto, (...), divenga sostanzialmente inidoneo a costituire l'espressione della volontà negoziale delle parti (eventualmente anche solo per un determinato periodo), perché alterato nella sua sostanza, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, che siano tali da privarlo in radice delle caratteristiche per le quali le parti lo avevano richiamato nel contratto, quale presupposto del loro regolamento di interessi: in siffatta situazione, l'oggetto della clausola contrattuale, se il valore "genuino" e non alterato del dato di riferimento esterno non sia ricostruibile, sarà di impossibile determinazione e la clausola stessa dovrà ritenersi viziata da parziale nullità (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), limitatamente al periodo in cui manchi il predetto dato" (cfr. per gli esposti principi in parte motiva la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007 più volte citata).

Come nei precedenti già menzionati di questa corte d'appello, giova rilevare che la nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l'intero contratto, secondo il principio "*utile per inutile non vitiatur*", non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall'elemento psicologico in capo al mutuante all'atto della stipulazione del contratto.

In conformità all'orientamento di questa corte, in applicazione della regola generale di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità. La sostituzione del tasso deve essere integrale, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, posto che il tasso così composto non è frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile (C. appello Sassari 296/2022).

Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente grado ha rideterminato l'ammontare delle rate sino a maggio 2008 sostituendo il tasso legale al tasso contrattuale parametrato all'Euribor nel detto periodo e così accertando che gli interessi ricalcolati al tasso legale sono pari a euro 21.945,50 (in luogo di euro 43.754,08 per interessi contrattuali: vd. relazione di ctu a forma dott. Silvio Ruggieri depositata in data 29.10.2022, prospetto a pag.

14, quesito n. 3) con una differenza di euro 21.808,58 a favore del mutuatario. Ne consegue, in accoglimento della domanda dell'appellante, la condanna della BNL alla rettifica nei suddetti termini delle proprie risultanze contabili.

3. Il motivo d'appello sub iii)

Tale doglianza è assorbita da quanto esposto nel superiore par. 1).

4. Il motivo d'appello sub iv)

Con tale doglianza parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione, per non aver il tribunale fatto derivare la nullità del contratto ex art 117 TUB dal fatto che, come dedotto dalla difesa de [REDACTED] a parità di TAN applicato, la modifica del piano di ammortamento, sempre a parità di capitale restituito, avrebbe comportato maggiori o minori costi per interessi. Nel dettaglio, parte appellante ha richiamato le risultanze della ctu esperita in primo grado, da cui emergeva che, quale effetto della modifica da parte della mutuataria del piano di ammortamento in corso di rapporto, la mutuataria aveva sostenuto un costo per interessi superiore di euro 112,56 rispetto a quanto avrebbe dovuto se fossero stati calcolati sul piano di ammortamento originario.

Ciò avvalorerebbe la tesi sostenuta dall'appellante, secondo cui il piano di ammortamento non sarebbe un elemento "neutro" ma una voce di costo, e in quanto tale da indicarsi nel contratto di mutuo ex art 117 TUB il quale prescrive non solo l'indicazione del tasso di interesse ma anche di ogni altro "prezzo" o "condizione", dove il termine "Condizione" indicherebbe proprio il piano di ammortamento, essendo la condizione di rimborso insieme al tasso di interesse il patto di maggior importanza in un contratto di mutuo.

A detta dell'appellante, il piano di ammortamento doveva essere pattuito mediante indicazione del costo ad esso imputabile, e mediante indicazione del fatto che in caso di mutazione del piano sarebbero mutati i costi; non essendosi a ciò provveduto, logico corollario sarebbe il ricalcolo del mutuo applicando le condizioni di legge.

La doglianza è infondata per le seguenti considerazioni da intendersi a integrazione e correzione della motivazione della sentenza impugnata.

Il tribunale riteneva che “il piano di ammortamento è stato via via modificato “per effetto dell'incidenza degli interessi sulla rata calcolati a tasso variabile ancorato all' Euribor ad un mese”, e che peraltro tali modifiche sono avvenute solo fino all'anno 2015, e per ogni anno vi è esatto computo delle rate e la quota parte di capitale restituito e degli interessi annualmente corrisposti dal ██████”.

È sufficiente ricordare che il mutuo dedotto in giudizio prevede un tasso corrispettivo variabile che, pertanto, non dà luogo alla redazione di un piano di ammortamento (infatti, nessun piano di ammortamento risulta allegato né al contratto condizionato, né a quello definitivo: il documento all. sub 4, produzioni dell'originaria attrice, non è un piano di ammortamento, bensì un riepilogo, proveniente da ██████ alla data del 31.1.2017, dei versamenti delle rate onorate dal mutuatario fino 31.12.2016, al netto di quella maturata lo stesso giorno di elaborazione, che risulta non pagata).

Ciò in ragione del fatto che la variabilità della quota di interessi che compone la rata dipende, appunto, dalla variazione dei tassi, il che preclude la redazione di un piano che preveda la composizione della rata per capitale, interessi e spese per l'intera durata del rapporto.

Quanto testé esposto non determina alcuna indeterminatezza avuto riguardo al tenore delle previsioni negoziali che danno conto delle modalità di rimborso, della composizione e dell'ammontare delle singole rate e, infine, della modificabilità della durata e dell'entità dell'ultima rata proprio in funzione della variabilità del tasso. In particolare, nel contratto integrativo è chiaramente indicato che (cfr. art. 2) “L'inizio dell'ammortamento viene fissato al 1^a aprile 2006 e quindi la prima rata scadrà il 30 aprile 2006. Ogni rata sarà comprensiva di una quota di interessi, da calcolarsi applicando al capitale residuo il tasso come sopra determinato, e di una quota di capitale, pari alla differenza tra l'ammontare della suddetta rata costante e quello della quota di interessi. In funzione della variabilità del tasso di interesse e, pertanto, della diversa incidenza della quota di capitale, la durata effettiva dell'ammortamento del mutuo potrà variare fino ad un massimo di 25 anni. In caso di variazione del tasso di interesse tale da impedire che l'ammortamento del mutuo avvenga entro il limite di durata predetto, l'ammontare dell'ultima rata sarà comprensiva della quota di interessi e dell'intero

capitale non ancora rimborsato. Qualora, per effetto delle variazioni del tasso di interesse, la quota di interessi risultasse superiore all'importo della suddetta rata costante, l'eccedenza dovrà essere riconosciuta dal Mutuatario contestualmente al pagamento della relativa rata."

È del resto ben plausibile, come illustrato dalla difesa dell'appellata, che i maggiori costi sostenuti, individuati dalla consulente nominata in primo grado nell'arco temporale dall'1.4.2006 al 31.12.2015, pari a 114 mesi, nella somma complessiva di euro 112,56, corrispondenti a un maggior costo di euro 0,99 mensili, con elevata probabilità derivanti dai decimali dei parametri Euribor di riferimento, siano verosimilmente dovuti ad arrotondamenti effettuati dai sistemi e, quindi, l'argomento che fa leva su di essi risulta assai debole e insufficiente a comprovare l'assunto di parte appellante.

5. Le restanti domande

Parte appellante ha reiterato nelle conclusioni le pretese volte a:

- a) dichiarare la nullità della clausola, per contrasto con l'art. 821 cc, che prevede il calcolo degli interessi secondo la formula $\frac{365}{360}$ che a suo dire comporterebbe necessariamente un aumento dei giorni di interesse in ragione di anno;
- b) accertare e dichiarare nulla la clausola che fissa il tasso nel 2,720% in quanto non è dato sapere se le parti volessero riferirsi al TAN o al TAE, come richiesto dall'art. 1284 cc, con conseguente nullità per indeterminatezza ex art 117 TUB;

Ebbene, nessuna specifica doglianza avverso la sentenza del tribunale di Sassari è stata introdotta in relazione a siffatte questioni (neppure sotto il profilo dell'omessa pronuncia o vizio di motivazione) di talché le relative pretese devono ritenersi inammissibili, essendosi formato il giudicato interno sul loro rigetto (implicito per quanto riguarda la pretesa sub a) ed espresso per quanto riguarda la pretesa sub b), avendo il tribunale acclarato l'applicazione di interessi corrispondenti a quelli previsti in contratto, all'esito della ctu contabile, ed escluso la denunciata indeterminatezza per l'asserita impossibilità di stabilire se le parti avessero inteso riferirsi al Tan o al Tae).

A ogni modo, anche ove la pretesa sub a) fosse ammissibile, sarebbe infondata.

Al riguardo, è già stato affermato da questa corte che risulta *"infondata anche la censura formulata con riferimento al disposto dell'art. 821 c.c. (...), va detto che in linea generale la maturazione degli interessi corrispettivi ad anno commerciale (360 giorni) è compatibile con la libertà contrattuale, essendo l'art. 821 c. 3 c.c. derogabile da una diversa volontà negoziale purché rappresentata con trasparenza nel documento contrattuale e oggettivamente individuabile. Nella specie, oltre ad essere chiara la determinazione del calcolo degli interessi su 360 gg., non è allegata - e non è immediatamente ricavabile dagli atti - la violazione dell'art. 1322 c.c. in punto di meritevolezza di tutela della scelta negoziale"* (vd. C. appello Sassari 296/2022).

6. Riforma della sentenza e regolamentazione delle spese di lite

L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1102/2021 dev'essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia appellata, che nel resto conferma, deve essere dichiarata la nullità del tasso corrispettivo parametrato all'Euribor nel periodo 23.02.2006-30.05.2008 applicato al contratto di mutuo stipulato tra [REDACTED] e, sostituito il tasso legale al tasso contrattuale parametrato all'Euribor nel detto periodo, deve accertarsi che gli interessi ricalcolati al tasso legale sono pari a euro 21.945,50 (in luogo di euro 43.754,08 per interessi contrattuali) con una differenza di euro 21.808,58 a favore del mutuatario e condannarsi la banca alla rettifica, nei suddetti termini, delle proprie risultanze contabili.

Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in considerazione del non integrale accoglimento dell'appello e della novità e controvertibilità delle questioni trattate (non essendosi ancora pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, quindi, neppure la Corte di Cassazione a Sezioni Unite). I costi delle ctu esperite in entrambi i gradi, già liquidate con separato decreto, devono essere posti definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 1102/2021 del Tribunale di Sassari, che nel resto si conferma, dichiara la nullità del tasso corrispettivo parametrato all'Euribor nel periodo 23.02.2006-30.05.2008 applicato al contratto di mutuo stipulato tra [REDACTED] e, sostituito il tasso legale al tasso contrattuale parametrato all'Euribor nel detto periodo, accerta che gli interessi ricalcolati al tasso legale sono pari a euro 21.945,50 (in luogo di euro 43.754,08 per interessi contrattuali) con una differenza di euro 21.808,58 a favore del mutuatario e condanna la banca alla rettifica, nei suddetti termini, delle proprie risultanze contabili;

2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;

3) pone i costi delle ctu esperite in entrambi i gradi, già liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna parte in ragione della metà.

Così deciso in Sassari, il 27.4.2026

La Presidente

Dott. Ssa [REDACTED]

La Consigliera est.

Dott. Ssa [REDACTED]